

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 17

Adunanza 15 aprile 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONTALDO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 387 - 70791/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore GIUSEPPINA DE SANTIS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Montaldo Torinese risulta la seguente:

- é dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 159-47344 del 11/08/1995;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 20, del 23/07/1999, una prima Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 5, del 07/03/2002, la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 12/03/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17 della L. R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41/97;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Montaldo Torinese risultano essere:

- popolazione: 413 abitanti nel '71; 422 nell'81; 494 nel '91; 492 nel '92; 490 nel '94; 502 nel '95; 519 nel '96; 536 nel '97; 558 nel '98; 571 nel '99;
- trend demografico: in costante incremento;
- superficie territoriale di 466 ettari, dei quali: 103 (22,10%) con pendenze inferiori ai 5°; 340 (72,96%) con pendenze tra i 5° e i 20°; 23 (4,94%) con pendenze superiori ai 20°;
- il territorio è caratterizzato da 85 ettari destinati a frutticoltura e 33 ettari di aree boscate;
- risulta compreso nel Sub-ambito "Area Chieri", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) nell'ambito di approfondimento della "Collina di Torino", per il quale è prevista la formazione, da parte della Regione, di un Piano Territoriale di competenza regionale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- insediamenti produttivi: non appartiene a sistemi di valorizzazione produttiva;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 4 di Baldissero; è lambito dal tracciato della circonvallazione est di Torino;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rivo Bussetto e Rivo Santena;
 - circa 11 ettari del territorio sono interessati da movimenti gravitativi: frane quiescenti areali;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

rilevato che il Comune, con la deliberazione testè citata, propone di:

- ampliare, di mq. 2.580, la superficie territoriale dell'area residenziale di nuovo impianto "Ri9", mantenendo inalterata la volumetria edificabile prevista dal vigente Piano Regolatore;
- individuare una nuova area commerciale "Pi2", dell'estensione di mq. 1.734, regolamentata con un nuovo art. 29 bis inserito nelle N.T.A. del Piano;
- rilocalizzare, in località Tetti Trinità (mq. 1.300) e in adiacenza alla "Pi2" (mq. 2000), la quantità di mq. 3.300 ottenuta dalla riduzione dell'area a servizi pubblici "Si1" e trasformata in area residenziale;
- integrare l'art. 43 delle N.T.A., recante il titolo: "Utilizzazione delle fasce di rispetto", ammettendo, in dette fasce, la realizzazione di muri di contenimento e/o sostegno e autorimesse interrate;
- variare la disposizione del vigente art. 47 delle N.T.A., con la quale è fatto divieto di eseguire opere di modificazione del suolo sui terreni aventi pendenza superiore al 15%, portando la percentuale al 30%;
- integrare l'art. 32 delle N.T.A., recante il titolo: "Aree destinate all'attività agricola", con specificazioni relative alle modalità di intervento sugli edifici oggetto di "Condomo edilizio" nonché alle caratteristiche estetiche degli edifici, distinguendole tra quelle riguardanti i fabbricati residenziali o ad usi diversi dall'abitazione;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.

56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;

- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione C.C n. 5/2002 di adozione compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/04/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 26/03/2002;

dato atto che con separato provvedimento vengono avanzate delle osservazioni e proposte con le quali:

- si evidenzia che ammettere la realizzazione di muri di contenimento e/o sostegno e autorimesse interrato nelle fasce di rispetto stradale non è condivisibile e risulta in contrasto con quanto dispone il terzo comma dell'art. 27 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in base al quale *"... sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici."*;
- si osserva che il computo per la verifica dell'incremento delle aree per attività economiche, riferito alla *"Area Commerciale da attrezzare per nuovo impianto (Scuola Materna - Asilo Nido) privato - Pi2"* di nuova individuazione, deve essere impostato tenendo conto della sua superficie territoriale e non dell'indice di edificabilità;
- si specifica che l'area "Si2", ottenuta dalla rilocalizzazione di parte dell'area "Si1" destinata a servizi per la residenza, rientra tra i servizi di cui al punto 1), primo comma, dell'art. 21 della L.R. n. 56/77 e non nel punto 2) come, viceversa, indica l'art. 29 bis, relativo all'adiacente area commerciale "Pi2". Inoltre si osserva che la sua cessione, prescritta dal citato art. 29 bis e dalla relativa Scheda sinottica, non è sostitutiva delle aree per le attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali;
- si evidenzia che la modifica introdotta all'art. 47 delle N.T.A. del Piano, così come formulata, si pone in antitesi con quanto enunciato nella deliberazione C.C. n. 5/2002 di adozione; si suggerisce pertanto di correggere tale anomalia;
- si coglie infine l'occasione per ricordare che ai sensi di quanto dispone la deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749: *"Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere Regionale sul quadro di dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ. P.G.R.: n. 7/Lap dell'08.05.1996."*, il Comune di Montaldo Torinese non compare nell'elenco dei Comuni esonerati dall'obbligo di adeguare il Piano Regolatore vigente al PAI, approvato con D.P.C.M. del 24/05/01;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Montaldo Torinese, adottata con deliberazione C.C. n. 5 del 07/03/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Montaldo Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso